

*Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Ra.So. Danza*

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 02/11/2023

Titolo I COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

1. Sulla base del riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dagli art. 33 e 118 della Costituzione, in conformità agli articoli 36 e seguenti del codice civile, all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, per quanto compatibile, alla legge 86/2019, ai Decreti Legislativi 28 febbraio 2021 n.36 e 28 febbraio 2021 n.39, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica Ra.So. Danza"**.
2. L'Associazione ha sede in Via Mantegna, 12 Comune di Albignasego (PD). Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale e/o nazionale e può anche avere diverse sedi operative.
3. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale, in seduta ordinaria, e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
2. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.
3. L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti gli associati, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
4. L'Associazione nello svolgimento della sua attività è caratterizzata dalla democraticità, è apolitica e non persegue scopi di natura religiosa.
5. Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, l'Associazione esercita a tal fine, **in via stabile e principale**, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto.
6. Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del presente statuto. L'associazione aderisce all'**AICS – Associazione italiana Cultura e Sport APS -**, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Ente di Promozione Sportiva Paralimpico riconosciuto dal CIP Associazione di Promozione sociale e Rete Associativa nazionale, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
7. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Titolo II ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e

9 del decreto legislativo 36/2021, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti Sportivi Dilettantistici o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- a) Attività sportive dilettantistiche;
- b) Attività secondarie e strumentali alle attività sportive dilettantistiche;

Art. 5 Attività sportive dilettantistiche

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, esercita organizza e gestisce, in via **stabile e principale**, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa svolge in particolare la propria attività negli sport della Danza Sportiva in particolare nelle discipline delle Danze Accademiche (moderna e contemporanea), della Danza Classica (tecniche di balletto, variazioni libere, pas de deux, repertorio classico) delle Danze Coreografiche (danze freestyle) della Street Dance e della Ginnastica per tutti, attività rivolte a persone di tutte le età. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:
 - a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline praticate, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e campus;
 - b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
 - c) Organizzare e partecipare a gare, concorsi, Festival, Rassegne e manifestazioni di diverse specialità sportive;
 - d) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi e nei limiti dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può esercitare e organizzare **attività secondarie e strumentali** rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 del presente statuto, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi, secondo criteri e limiti indicati, attività quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- b) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar club-house, chioschi, attività di somministrazione alimenti e bevande in genere e ritrovi sociali;
- c) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale, quali sponsorizzazioni, promo pubblicitarie, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
- d) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
- e) esercitare, all'interno degli impianti sportivi e palestre gestiti di cui sopra, attività di commercio e/o noleggio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- f) organizzare e gestire centri estivi, corsi, attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- g) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- h) svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare

Morandini

i temi connessi ai propri scopi associativi;

- i) ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- j) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR;
- k) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei propri associati e dei tesserati non associati;

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del d.lgs. 36/2021.

L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

1. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Enti sportivi dilettantistici in genere, anche paralimpici, con Enti del Terzo Settore e con altri enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
2. Per la gestione di tali attività, l'Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:
 - a) agli apporti dei volontari;
 - b) alle prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) ai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 38 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) ai rapporti di lavoro occasionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) ai rapporti di lavoro subordinato;
 - g) a prestazioni di lavoro autonomo;
 - h) a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

Titolo III FUNZIONAMENTO

Art. 8 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno solare successivo, ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, predisponde, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea degli associati. Esso deve essere approvato entro il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e

finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

3. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere e trasmessi e consultati da tutti gli associati aventi diritto al voto che ne facciano richiesta oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.9 Patrimonio/Fondo comune

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d) da quote di partecipazioni societarie;
 - e) da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f) dal fondo di riserva;
 - g) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
 - h) da tutti i beni acquistati con gli introiti e/o entrate comunque denominate.
2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di tesseramento;
- b) dalle quote associative;
- c) dai proventi della gestione del patrimonio;
- d) dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- e) dalle attività di raccolta fondi;
- f) dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- g) dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- h) dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- i) dalle erogazioni liberali;
- j) da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- k) da sponsorizzazioni e da tutte le altre attività secondarie e strumentali elencate all'articolo 6 ed eventualmente svolte.

Titolo IV GLI ASSOCIATI E I TESSERATI NON ASSOCIATI

Art.11 Adesione all'Associazione

1. Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all'associazione, associandosi ad essa.
2. Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.
3. **L'Associato** è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, del regolamento associativo interno ove esistente, dello statuto dell'AICS e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
4. Il **tesserato** è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, del regolamento associativo interno ove esistente, dello statuto dell'AICS e dello

statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, **per partecipare all'attività** da essa organizzata.

5. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità e dichiarando di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione nonché di conoscere e attenersi al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale pertanto il genitore o l'esercente la potestà genitoriale eserciterà anche i diritti associativi e risponderà verso l'associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
6. La domanda di ammissione all'associazione, sia come associato sia come tesserato, dev'essere compilata e firmata dal soggetto interessato. Tale domanda verrà vagliata dal Consiglio Direttivo il quale esaminerà le domande pervenute ratificando o rifiutando l'ammissione.
7. L'ammissione dà diritto al rilascio immediato della tessera associativa annuale purché siano contestualmente versate le quote previste dallo statuto e/o dal regolamento interno e deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. La quota associativa, che attribuisce lo status di associato, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
9. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Gli associati possono mantenere la loro adesione tramite il pagamento della quota associativa annuale, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo e/o previsti dal regolamento interno. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
10. Il tesseramento sportivo ha valore annuale. I tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche decidere di delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione dei nuovi soci.
11. Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento sportivo annuale.
12. Nel caso di rigetto della domanda di adesione, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
13. Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti associativi specifici.

Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati non associati

1. Gli associati, in seguito alla ratifica del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione e il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a partecipare alle assemblee;
- c) ad approvare e modificare lo statuto;
- d) ad approvare i bilanci/rendiconti;
- e) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli **associati** maggiorenni **iscritti da almeno tre mesi** e in regola con il versamento delle quote associative annue. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

3. I tesserati non associati hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività sportive dell'Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera rilasciata

dall'ente sportivo a cui L'Associazione è affiliata.

Art.13 Doveri degli associati e dei tesserati non associati

1. Gli associati e i tesserati non associati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti associativi interni e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) a versare alle scadenze stabilite le quote associative e di tesseramento decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
- c) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato

1. La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:

- a) dimissioni;
 - b) scioglimento volontario dell'Associazione;
 - c) decesso;
 - d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto e/o dal regolamento interno;
 - e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni e/o svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione, alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata;
 - f) mancato pagamento della quota associativa annuale o mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali;
 - g) la mancata presentazione a n. 3 (tre) Assemblee consecutive da parte degli associati.
2. Competente in merito alla revoca della tessera associativa, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.
3. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, se nominato

Art. 16 L'Assemblea Sociale

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno

- tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi (lettere, email, messaggio o sms, inclusa la pubblicazione sul sito dell'Associazione) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. L'Assemblea sarà validamente costituita, prescindendo dalle modalità di convocazione, se spontaneamente si riunisce l'intero Consiglio direttivo e la totalità dei soci.
 3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, **entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale**. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
 4. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
 5. Quale Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio/rendiconto di esercizio;
 - b) approva gli eventuali regolamenti disciplinanti le procedure operative per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
 - c) elegge, con l'eccezione del Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, e revoca, i componenti degli organi sociali;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
 6. Quale Assemblea straordinaria:
 - i) approva e modifica lo statuto;
 - j) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - k) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
 7. In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
 8. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.
 9. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
 10. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota con alzata di mano con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.
 11. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative annuali previste dallo statuto e dal regolamento interno.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

1. È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, associati dell'associazione.
2. I suoi componenti durano in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
3. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
4. I suoi componenti, previa apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, possono percepire compensi per la carica ricoperta. Possono inoltre, previo apposito incarico conferito dal consiglio direttivo stesso, percepire compensi come lavoratori sportivi e/o lavoratori autonomi con qualsiasi forma contrattuale.
5. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al Presidente e/o Consiglio direttivo con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.
6. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà in tal caso dovrà essere rinnovato dall'Assemblea dei soci. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
7. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
 - a) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - b) elabora e presenta progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati e partecipa a Bandi pubblici per finanziamenti su progetti specifici;
 - c) attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale e cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - d) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vice Presidente e il Segretario;
 - e) assegna gli incarichi di lavoro e individua i collaboratori dell'Associazione definendo le relative mansioni, qualifiche e retribuzioni anche tra persone che non rivestono necessariamente la qualità di associato o tesserato;
 - f) predispone e approva i programmi di Attività;
 - g) redige i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale inclusi la gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
 - i) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci preventivo e consultivo e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - j) delibera circa l'ammissione degli associati e dei tesserati non associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi o l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei tesserati;
 - k) determina le quote associative, le quote di frequenza e di tesseramento da parte degli associati e tesserati alle attività organizzate dall'Associazione;
 - l) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In via ordinaria, si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio direttivo, anche senza particolari formalità. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
9. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
10. Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell'avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore, Inoltre, se sono spontaneamente riuniti tutti i membri, non è necessaria la preventiva convocazione.
11. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e



Masciolini

dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

12. Ove previsti il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali;

Art. 18 Il Presidente

1. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio/rendiconto di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
4. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle rispettive delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 19 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su specifica delibera dell'Assemblea sociale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 20 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

1. Le riunioni delle Assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

1. Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e

M. Scuderi



seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

2. L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.
3. A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'AICS e/o delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 22 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'art. 22.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, estinte le obbligazioni in essere, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo eventualmente il parere positivo dei soggetti a ciò deputati, ai fini sportivi ad altre Associazioni o Società che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.

A tal fine l'Assemblea Straordinaria nominerà con le stesse maggioranze di cui al presente articolo un Liquidatore che può essere sia un componente del Consiglio Direttivo che scelto fra i non soci.

Art. 25 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore

Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Approvato nell'assemblea straordinaria del 07/11/2023

A.S.D. **Raso Danza**
Via Mantegna, 12
35020 ALBIGNASEGO/PD
Codice Fiscale: 92213920280

Uscolini